

Edizione di mercoledì 13 maggio 2015

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Libro soci di Srl facoltativo e effetti sul trasferimento delle quote](#)

di Fabio Landuzzi

DIRITTO SOCIETARIO

[Pubblicità dichiarativa dell'imprenditore agricolo – parte II](#)

di Luigi Scappini

BILANCIO

[Start – Up innovative: occhio alle scadenze!](#)

di Fabio Pauselli

PROFESSIONISTI

[L'approccio da seguire per una corretta valutazione del capitale economico aziendale](#)

di Massimo Simone

PATRIMONIO E TRUST

[Quali effetti sul trust familiare donatorio delle recenti ordinanze?](#)

di Ennio Vial

BACHECA

[“Il trust come strumento di gestione e protezione del patrimonio” – seminario di mezza giornata](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Libro soci di Srl facoltativo e effetti sul trasferimento delle quote

di **Fabio Landuzzi**

Nelle Srl il **Libro soci** è stato **abrogato** dall'art.16, Legge 2/09 (Legge di conversione del DL 185/08). Tuttavia, come è stato sottolineato dalle **Massime n. 115 del Notariato di Milano** e **I.I.1 del Notariato del Triveneto**, l'abolizione dell'obbligo di tenuta del Libro soci **non si traduce automaticamente in un divieto** assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le Srl già esistenti, oppure alla sua **adozione facoltativa** per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un'**ordinata gestione delle vicende societarie** legate alla posizione dei soci.

Il tema controverso è se l'autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di Srl una clausola che subordina l'**efficacia del trasferimento delle quote sociali** nei confronti della società, e di conseguenza anche la **legittimazione all'esercizio dei diritti sociali**, all'iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l'entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella Srl, era stato espresso dal **Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona** che, con la **sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009**, aveva giudicato come non consentita una ultra attività del Libro soci, neppure per scelta volontaria della società.

L'orientamento del **Notariato** è invece più aperto e diretto a ritenere che le **clausole statutarie** relative al Libro dei soci, sarebbero:

- **fonte informativa del domicilio dei soci** nei loro rapporti con la società;
- **strumento organizzativo** per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;
- **strumento di efficacia della cessione** della partecipazione sociale nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in **violazione di tali limiti statutari**; di conseguenza, l'iscrizione nel registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l'effetto di rendere la **cessione non opponibile alla società**, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno.

Il **Tribunale di Roma** è di recente intervenuto su questo tema con l'**ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015** in cui ha dichiarato **illegittima la clausola statutaria** che fa dipendere dall'iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla Srl, l'efficacia verso la società del

trasferimento delle quote sociali.

Secondo il Tribunale di Roma l'**art.2470 Cod.civ. sarebbe una norma** cogente ed imperativa, **inderogabile dall'autonomia contrattuale** delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della Srl possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre **non sarebbe legittimo** il fatto che **alla annotazione nel Libro soci** possa essere **subordinata l'efficacia del trasferimento** delle quote sociali rispetto alla società stessa.

Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di **potere di abrogazione** degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque **consigliabile consentire**, in via statutaria e **facoltativa**, la **tenuta del Libro soci** demandandone la decisione agli amministratori della società.

Circa la legittimità di una clausola statutaria, come abbiamo visto, esiste un **contrasto** fra l'orientamento del **Notariato di Milano**, ed in via interpretativa anche del **Notariato del Triveneto** (vedi Massima I.L.3), a cui accede anche una parte della dottrina, e, dall'altra parte, **una certa giurisprudenza** a cui la recente sentenza del **Tribunale di Roma** si allinea.

DIRITTO SOCIETARIO

Pubblicità dichiarativa dell'imprenditore agricolo – parte II

di **Luigi Scappini**

In un [precedente intervento](#) ci siamo occupati di indagare gli effetti che la previsione di cui all'art.2 del D.Lgs. n.228/01 esplica nei confronti del cosiddetto statuto speciale previsto per l'imprenditore agricolo, verificando l'abrogazione o meno dell'art.2136 codice civile.

Ma, a ben vedere, l'evoluzione della rilevanza dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese da mera pubblicità notizia a quella più "evoluta" di pubblicità dichiarativa, rappresenta un ulteriore segnale di un sempre maggior avvicinamento della figura dell'imprenditore agricolo a quello commerciale, con conseguente obbligo di verificare se la riforma del 2001 abbia di fatto comportato il venir meno di altre prerogative del mondo agricolo quali l'infallibilità o la facoltatività dell'obbligo di tenuta della scritture contabili.

Un'analisi superficiale potrebbe portare a un'affrettata risposta positiva in quanto è indubbio che ormai si sia in presenza di un imprenditore agricolo moderno che si presenta sul mercato e soprattutto rileva sullo stesso in maniera differente rispetto al passato.

Ecco che allora, la critica che si può avanzare nei confronti della riforma sta proprio in questo: nell'aver previsto un'unica figura imprenditoriale quando, al contrario, l'esigenza probabilmente era quella di introdurre un imprenditore agricolo sviluppato in ragione del criterio agroalimentare che guida la normativa comunitaria, mantenendo, *di contra*, una specificità per la figura classica dell'imprenditore agricolo legato al terreno e in quanto tale meritevole di maggiori tutele.

Infatti, l'attuale figura dell'imprenditore agricolo risulta evoluta attraverso il passaggio da un soggetto statico che di fatto si "limitava" alla coltivazione della terra al fine di raccoglierne i frutti, a uno dinamico teso a un miglioramento quali-quantitativo del prodotto attraverso lo svolgimento di un ciclo biologico o parte di esso.

Lo sganciamento dal fondo, attraverso l'attuale potenzialità e non più obbligatorietà del suo utilizzo, da un lato ha aperto nuovi orizzonti e dall'altro ha comunque tutelato il comparto da evoluzioni accentuate e imprevedibili in quanto comunque l'attività, per considerarsi agricola, deve potenzialmente essere svolta sul fondo.

Tuttavia, è indubbio che sussistano ancora figure per le quali si rende necessaria la previsione, in ragione delle loro caratteristiche storiche, di un sistema a tutela dello stesso, sia in termini garantistici che di snellimento degli adempimenti burocratici ma non solo (basti pensare al regime di esonero previsto dall'art.34, comma 6 D.P.R. n. 633/72 in materia di Iva per i

soggetti con un volume d'affari annuo non superiore a 7mila euro).

Ma in questo modo il Legislatore ha esteso queste prerogative anche a forme imprenditoriali che non ne avevano bisogno.

A questo punto è evidente che le prerogative dello statuto speciale non sono state travolte dalla riforma del 2001 ma sono tutt'ora vigenti e vediamo i motivi, atteso che ormai è inconfutabile che l'imprenditore agricolo molto spesso assomiglia a un imprenditore commerciale operante nel comparto agricolo (vedasi ad esempio lo stesso articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001 in tema di punti vendita).

Per quanto attiene la tenuta delle scritture contabili, la risposta dovrebbe essere per la loro obbligatorietà atteso che, ad esempio, esse sono richieste per poter accedere a diverse forme di incentivazione sia nazionali che comunitarie, nonché dall'assimilazione dell'imprenditore agricolo a quello commerciale compiuta dall'art.2 del D.Lgs. n. 228/2001.

Tuttavia, non si può prescindere dal dato normativo rappresentato dall'art. 2214 codice civile che depone per l'esenzione dall'obbligo, individuando, infatti, come obbligati gli imprenditori in ragione della natura commerciale dell'attività dagli stessi esercitata.

Ecco che allora la tenuta sarà facoltativa e non obbligatoria e nel caso in cui si opti per la loro tenuta si dovranno seguire le regole di cui agli artt. 2215, 2216 e 2218 codice civile.

Ancor meno disquisibile è l'inapplicabilità della legge fallimentare in capo agli imprenditori agricoli, in ragione, anche in questo caso, del dato normativo.

Infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24995 del 10 dicembre 2010, che sintetizza perfettamente quanto affermato fino ad adesso *“Non sembra infine dubbio che tale maggiore ampiezza, proprio in quanto riconducibile a criteri diversi da quelli rispetto ai quali era stata riconosciuta la specialità dell'impresa agricola, può legittimare riserve (peraltro specificatamente sollevate da parte della dottrina) in ordine all'affermata assoggettabilità al fallimento del solo imprenditore commerciale (L. Fall., art.1). Tuttavia i recenti interventi del legislatore aventi ad oggetto la disciplina delle procedure concorsuali (L. n. 80 del 2005, L. n. 5 del 2006, L. n. 169 del 2007) non hanno operato sul punto alcuna modifica, sicché nella specie un giudizio in ordine all'esistenza o meno dei presupposti indicati dall'art.2135 c.c. rileva ai fini della decisione sulla fallibilità dell'imprenditore agricolo”*.

Come a dire *“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”* e quindi si renderà applicabile la L. n. 3/2012 in tema di crisi da sovraindebitamento, la cui disciplina è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzie delle Entrate con la circolare n.19/E dello scorso 6 maggio.

BILANCIO

Start – Up innovative: occhio alle scadenze!

di **Fabio Pauselli**

È tempo di bilanci e nel coacervo delle novità (si veda il formato XBRL per la nota integrativa) non bisogna dimenticare le specifiche scadenze previste per le società *start-up* innovative. Queste, infatti, periodicamente, con cadenza **non superiore a sei mesi**, devono **aggiornare le proprie informazioni** nel Registro Imprese e **confermare i requisiti** per qualificarsi come *start-up* innovative. Andiamo per ordine.

Il **comma 14** dell'art. 25, D.L. n. 179/2012, prescrive che la *start-up* innovativa aggiorni con **cadenza non superiore a sei mesi** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese al fine di favorire il **monitoraggio diffuso** degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale e per una questione di **trasparenza verso il mercato** garantita, per l'appunto, da tali adempimenti pubblicitari. Nel caso in cui la **comunicazione sia tardiva**, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** ex art. 2630 c.c.

Il **comma 15**, invece, dispone che **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, il rappresentante legale della società attesti, mediante autocertificazione, il **mantenimento del possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3**, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. Così facendo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono **condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa**. Il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti comporta la **cancellazione d'ufficio della start-up innovativa dalla speciale sezione**, la **perdita di tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali**, mantenendo la sola iscrizione nella sezione ordinaria.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la **circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014**, ha inteso **semplificare gli adempimenti** relativi all'**aggiornamento dei dati** e al **mantenimento dei requisiti** in capo alle *start-up* innovative. Nonostante il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 debba essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese, a partire dal secondo adempimento le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale sono uniformate rispettivamente al **30 giugno** e al **31 dicembre** di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre **immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale**. Così, ad esempio, una *start-up* innovativa iscritta alla sezione speciale del Registro imprese il 15 maggio 2014 deve effettuare il **primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2014**, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2015, al **30 giugno**

2015, il terzo al **31 dicembre 2015** e così via per ogni successivo semestre.

Inoltre, con l'intento di ridurre a due il numero degli adempimenti annui pur senza compromettere gli obiettivi informativi richiesti dalla norma, è stato previsto che la **dichiarazione semestrale di cui al comma 14** con scadenza nel semestre successivo rispetto al termine dell'esercizio sociale **può essere effettuata contestualmente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15**. Ad esempio una società, *start-up* innovativa con esercizio solare che si chiude al 31 dicembre di ciascun anno ed approva il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro il 30 maggio 2015, cioè entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e, contestualmente, potrà integrarla con l'aggiornamento delle informazioni richiesti dal comma 14 in modo da adempiere correttamente all'obbligo di informazione semestrale. Nel caso in cui la **società non approvi il bilancio** relativo all'esercizio 2014 **entro sei mesi dal termine dell'esercizio** (30 giugno 2015) dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro tale termine semestrale, potendo, come poc'anzi detto, integrare nell'attestazione le informazioni di cui al comma 14 e adempiere, così, agli obblighi semestrali di informativa.

Discorso a parte meritano le società con **esercizio non coincidente con l'anno solare**. Per queste, infatti, le disposizioni in materia vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione. Ad esempio una società con esercizio sociale scadente al **30 giugno 2015** che approva il bilancio il **28 ottobre 2015**, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 **entro il 27 novembre 2015** (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà integrarla con la comunicazione di cui al comma 14.

PROFESSIONISTI

L'approccio da seguire per una corretta valutazione del capitale economico aziendale

di **Massimo Simone**

Valutare l'azienda significa sintetizzare le caratteristiche qualitative e quantitative della stessa in un'espressione monetaria. L'obiettivo che si deve prefiggere il valutatore non è quello di arrivare ad un valore puntuale e preciso di riferimento, cosa peraltro difficile se non impossibile, ma **quantificare un giusto prezzo per il venditore e per l'acquirente**, attraverso l'individuazione di un **intervallo di valori** entro cui si presume che con molta probabilità trovi collocazione l'effettivo valore dell'equity aziendale. Per valore del capitale proprio si fa riferimento all'ammontare di denaro in base al quale può aver luogo una compravendita avente per oggetto i titoli rappresentativi del patrimonio netto dell'azienda stessa. Come molto spesso ci è capitato di assistere nella pratica, in sede di closing della trattativa, sul valore o meglio sull'intervallo di valori quantificato in sede di valutazione, andranno ad incidere alcuni fattori e considerazioni di carattere esterno che non erano stati presi in considerazione in sede di applicazione della metodologia valutativa prescelta; tali fattori, non previsti in dottrina, non dico che possono rivoluzionare del tutto le stime a cui è pervenuto il valutatore, ma può accadere che in alcune circostanze gli stessi incidano notevolmente sulla determinazione del valore aziendale.

La valutazione, inoltre, deve avere come riferimento un **generico investitore finanziario**. Non deve prendere in considerazione, cioè, le caratteristiche di uno specifico acquirente e le sinergie potenziali.

L'intero processo valutativo si concretizza in un'operazione assai complessa che richiede, oltre un'approfondita conoscenza delle tecniche esistenti in dottrina, anche una forte dose di esperienza da parte del soggetto che la effettua. A seconda dei criteri metodologici impiegati, essa si può articolare in diverse fasi tra loro strettamente correlate (riclassificazione dei valori di bilancio, stima delle variabili previsionali per la costruzione del business-plan, individuazione dei parametri valutativi).

È bene fare qualche considerazione di fondo circa il comportamento che il valutatore dovrebbe assumere in sede di valutazione. Va detto, in primo luogo, che **non esistono regole ben precise e principi standard da seguire per procedere ad una valutazione d'azienda**. Riteniamo tuttavia opportuno dare alcuni suggerimenti che potrebbero tornare utili in tale sede.

In particolare, prima di procedere alla vera e propria valutazione del capitale aziendale è di fondamentale importanza avere le idee chiare su determinati punti e identificare le varie fasi

che si intendono percorrere.

In primo luogo, sarebbe bene procedere con un'**analisi storica** dell'azienda oggetto di valutazione al fine di conoscere più in dettaglio le caratteristiche e le peculiarità della stessa. Ciò che è necessario, quindi, è cercare di avere a disposizione maggiori informazioni possibili sull'azienda da valutare, anche attraverso colloqui con il management aziendale.

In secondo luogo, sarebbe importante avere anche una **conoscenza particolareggiata del settore** o nicchia di settore in cui l'azienda si trova ad operare. A tal fine potrebbe essere utile avere a disposizione anche qualche dato sui competitors diretti per procedere ad alcuni raffronti storici e analizzare il posizionamento dell'azienda stessa sul mercato.

Molto importante, inoltre, è l'**individuazione delle fasi** che si intendono percorrere nell'intero processo valutativo, attribuendo importanza e giusto peso a ciascuna di esse, a partire dalla **riclassificazione dei dati di bilancio**. Tale fase, infatti, rappresenta per l'analista finanziario o il valutatore sicuramente quella più laboriosa, ma senza dubbio di estrema importanza.

Altra fase significativa è costituita dalla **costruzione dello scenario prospettico**. In tale sede sarà determinante ai fini della valutazione e della quantificazione del valore finale del capitale economico aziendale la scelta delle variabili previsionali di natura economica, patrimoniale e finanziaria.

L'**individuazione dei parametri di valutazione** rappresenta, inoltre, un'ulteriore fase estremamente delicata (si pensi alla scelta del Tasso di sconto nel metodo dei flussi di cassa scontati o a quella dei multipli di mercato).

Per concludere, va detto comunque che quello da cui non può prescindere un buon valutatore è l'attenersi a criteri di **obiettività** e **razionalità**, soprattutto nella formulazione delle ipotesi previsionali e nella scelta dei parametri valutativi.

È bene fare alcune considerazioni di massima in merito ad un altro aspetto di fondamentale importanza che sicuramente non deve essere tralasciato o messo in secondo piano in sede di valutazione: l'**individuazione del criterio** o dei criteri da utilizzare. Esistono in teoria molteplici criteri per la valutazione del capitale economico aziendale, ciascuno dei quali trova la propria ratio su considerazioni ed aspetti ben distinti.

Il concetto di base è che **non esiste un metodo universale** di valutazione e proprio per tale ragione la scelta del criterio rappresenta una fase altamente importante. Tale scelta è influenzata da vari fattori, quali il **settore di appartenenza** dell'azienda oggetto di analisi, le **caratteristiche dell'impresa**, le particolari **fasi di vita** in cui l'impresa viene a trovarsi al momento in cui viene effettuata la valutazione.

Un'azienda immobiliare, ad esempio, va generalmente valutata con un criterio patrimoniale, dal momento che il valore dell'azienda sta sicuramente nel suo patrimonio; un'azienda che

presenta una più che buona capacità di generazione di cassa, invece, troverebbe nel metodo finanziario il criterio più adatto e confacente per essere valutata.

Si pensi adesso ad un'azienda in fase di star-up e ad una società in fase di liquidazione. In tal caso le due aziende attraversano periodi di vita opposti; per la prima l'unica metodologia da utilizzare è quella dei flussi di cassa, dal momento che un metodo patrimoniale sarebbe fuori luogo; per la seconda, invece, si dovrà sicuramente fare ricorso ad una metodologia patrimoniale, dal momento che la stessa non avrà un futuro, ma vale per quello che possiede.

Questi esempi sono stati portati per fare vedere come il metodo di valutazione deve essere strettamente correlato alle caratteristiche dell'azienda oggetto di valutazione e non può prescindere da tali elementi; ed è proprio per tale motivo che è necessario, come in precedenza affermato, procedere in primo luogo ad uno studio approfondito dell'azienda oggetto di analisi e del settore in cui la stessa si trova ad operare.

Di fondamentale importanza, inoltre, risulta essere l'utilizzo del c.d. **metodo di confronto**. A nostro avviso, infatti, sarebbe opportuno in sede di stima del capitale economico aziendale optare per due criteri di valutazione.

In particolare, individuato un criterio "**principale**" da utilizzare sulla base delle considerazioni esposte in precedenza, è bene scegliere una metodologia di controllo per verificare l'attendibilità del criterio base prescelto (spesso come metodo di controllo si ricorre ai multipli di mercato).

PATRIMONIO E TRUST

Quali effetti sul trust familiare donatorio delle recenti ordinanze?

di **Ennio Vial**

Negli scorsi mesi di febbraio e marzo, la **Cassazione** è intervenuta in materia di trust con **alcune ordinanze** che hanno destato notevole perplessità tra gli operatori. In questa sede ci interessa in particolare la Cassazione, Ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015 (udienza 4 febbraio 2015), dove si affronta il caso di un atto costitutivo di un trust in cui comparivano come **disponenti due coniugi** che indicavano **se stessi** come **beneficiari**, se in vita, **altrimenti i figli** in parti uguali.

In considerazione della mancanza di attualità di trasferimento di diritti, sono state applicate in **maniera fissa** le imposte di **registro, ipotecaria e catastale**.

L'**Agenzia delle entrate** ha notificato al notaio un avviso di liquidazione col quale ha recuperato le imposte **ipotecaria e catastale** in misura **proporzionale**, nonché l'imposta sulle successioni e **donazioni** con l'aliquota dell'**8%**.

Il contribuente ha avuto ragione in primo e secondo grado atteso che, per un verso, il **trust** è **atto neutro** e, per altro verso, che i beneficiari sono titolari di una posizione qualificabile come aspettativa giuridica.

Dalla lettura dei passi successivi dell'Ordinanza emerge che il **trust** è altresì **auto dichiarato**.

I **giudici di legittimità** ritengono che in questo caso vadano applicate l'imposta di donazione nella misura dell'8% e le imposte ipotecarie e catastali nella misura del 3%. I giudici, inoltre, **negano l'esistenza del trust**; questo è certamente sbagliato perché la sussistenza del trust deve essere valutata alla luce della sua legge regolatrice e non in base ad altri canoni ermeneutici.

Si evidenzia come una simile fattispecie dia luogo ad un **trust fiscalmente interposto**, ma un conto è l'aspetto fiscale, un conto è la validità civilistica dell'istituto.

Nel definire l'aliquota la Corte sembra dare rilievo alla **qualità dei "conferenti"** anziché a quella dei beneficiari (forse perché nel caso di specie **beneficiari e conferenti coincidevano**, ma ciò non è stato precisato), affermando così che essi non rientrano "in alcuna delle categorie previste dalla norma, che godono di aliquota inferiore".

In effetti, non si capisce se la casistica non presente tra le **aliquote agevolate** cui fanno riferimento i giudici sia quella del trust auto dichiarato in quanto tale o quella della

coincidenza tra disponenti e beneficiari. Rimane tuttavia salva l'applicazione delle aliquote minori e delle **relative franchigie** nel caso in cui tra il disponente ed i beneficiari sussista un rapporto di **parentela stretta**.

La tesi dell'applicazione delle aliquote e delle franchigie in modo da tener conto dei rapporti di parentela tra disponente e beneficiari è stata evidenziata anche dalla **Sentenza CTP Roma n. 6615/25/15 del 25 marzo 2015** (ud. 24 novembre 2014). In quell'occasione è stato sostenuto che l'imposta di donazione non è correlata all'arricchimento ma alla **mera creazione del vincolo**. Si tratta di una tesi sostanzialmente in linea con quella della Cassazione.

I giudici di prime cure, tuttavia, si discostano dalla Cassazione laddove confermano la **non applicabilità** delle **imposte ipocatastali** nella **fase iniziale di istituzione** del trust ma solamente nella fase finale in cui il patrimonio verrà attribuito ai beneficiari.

La **Cassazione**, al contrario, riteneva applicabili le **ipocatastali anche** in sede di **apporto in trust**. Si tratta di una **tesi** invero **non sostenibile** atteso che, in quel caso, trattandosi di un trust auto dichiarato manca la voltura degli immobili per cui le ipocatastali non sono dovute.

Per approfondire le problematiche della voluntary disclosure ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

BACHECA

“Il trust come strumento di gestione e protezione del patrimonio” – seminario di mezza giornata

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

un seminario organizzato da Euroconference per far comprendere le enormi potenzialità di un istituto estremamente eclettico e flessibile che può consentire di realizzare molteplici possibili finalità, assicurando nel contempo la protezione del patrimonio personale dei Clienti.

Per far sì che la segregazione del patrimonio “regga” di fronte all’azione di eventuali terzi creditori, il *trust* deve essere però strutturato in modo adeguato e perseguire quegli interessi meritevoli di tutela che la giurisprudenza ritiene essenziali.

Per il Consulente il trust può rappresentare invece un’ottima opportunità professionale, atteso il grande interesse che i Clienti hanno per il tema della protezione del patrimonio e del trust in particolare quando ne realizzano appieno le significative potenzialità.

SEDE E DATA

Verona – DB Hotel

19 maggio 2015 – orario 14-18

PROGRAMMA

I possibili utilizzi e la disciplina applicabile

- L’istituzione di un trust interno sulla base della Convenzione de l’Aja
- La scelta della legislazione straniera

- Le figure del trust: disponente, trustee, beneficiari e guardiano
- La redazione dell'atto di trust
- La disposizione dei beni in trust
- Gli utilizzi principali di un istituto eclettico

Gli aspetti fiscali

- La fiscalità indiretta: imposta di registro, donazione e ipocatastali
- La fiscalità diretta e le nuove regole di tassazione dei dividendi
- La distinzione tra trust opachi, trasparenti e interposti

RELATORE

Sergio Pellegrino

Dottore Commercialista – Amministratore *trust company*